

LE A.T.I. – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA

a cura dell' Avv. Matteo di Bari

PREMESSA

L'istituto delle A.T.I. – associazioni temporanee di impresa è poco studiato nel panorama giuridico nazionale.¹

Il suo campo di applicazione è, per lo più, quello degli appalti di lavori pubblici, laddove la rilevanza delle opere pubbliche da realizzare e le risorse ed i mezzi necessari per la realizzazione richiedono più spesso la coalizione tra imprese specializzate.

Per estremizzare, si pensi al progetto per la futura realizzazione del ponte di Messina, per esempio.

L'istituto è infatti previsto dalla Legge Merloni, la n. 109/94.

Ma dal suo precipuo ambito, che – per la verità – esula dalla presente trattazione, esso si è diffuso a tutto il settore degli appalti pubblici.

Ciò crea non poca confusione alle pubbliche amministrazioni e, di rifilo, alle stesse imprese, sul come, secondo quali modelli, comportarsi in presenza di appalti pubblici che consentano il ricorso agli A.T.I.

CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI A.T.I.

In dottrina si trovano due tipi, due forme di A.T.I.: quelli verticali e quelli orizzontali.

Gli *A.T.I. VERTICALI* sarebbero quelli in cui l'associazione avviene secondo un'organizzazione verticistica, in cui l'impresa maggiore comanda e le altre, minori, eseguono.

Segnala la dottrina² che l'art. 13, comma 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 “*Legge quadro in materia di lavori pubblici*” prevede che “*per associazioni temporanee di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti*”.

In realtà tale definizione attiene alle associazioni temporanee di impresa nel settore dei lavori pubblici. E', dunque, una definizione di tipo speciale, e non generale. Ma ci pare comunque che se ne possa desumere il criterio della “prevalenza” sulle altre imprese.

Gli *A.T.I. ORIZZONTALI* sarebbero quelli in cui l'organizzazione è piatta, nel senso che tutte le imprese aggiudicatarie operano su di un piano di parità, secondo una ripartizione “a torta” del lavoro aggiudicato.

Si legge, in dottrina,³ che, nel caso delle associazioni orizzontali, “*il rapporto di collaborazione viene istituito tra imprese che esercitano attività omogenee e che si riuniscono al fine di*

¹ Assai poco si trova sull'argomento.

² Danilo SCIUTO, *Le associazioni temporanee di imprese (A.T.I.)*, ne *Il Commercialista Telematico*, febbraio 2004, su www.commercialistatelematico.com/articoli/pubblici/ATI.htm.

³ D. SCIUTO, cit.

suddividere i lavori e così ottenere, grazie al cumulo delle iscrizioni, i requisiti necessari per partecipare alla gara d'appalto”.

Questa definizione, col riferimento ai “requisiti necessari per partecipare alla gara d'appalto”, pone un'altra questione, quella della *ratio* stessa dell'istituto.

LA RATIO DELL'ISTITUTO

La ragione ultima dell'esistenza di questo istituto è pratica; e, in un certo senso, è emersa da quanto affermato in premessa. Quando le opere sono complesse, le imprese singole che non vi potrebbero far fronte da sole, si uniscono, temporaneamente, per aggiudicarsi l'appalto ed eseguire le opere, e fino al termine dell'esecuzione dei lavori e di chiusura, quindi, dell'appalto, e soltanto per il tempo necessario e sufficiente.

Questo fa nascere il problema del rapporto tra le associazioni temporanee di imprese ed i consorzi o le stesse società, di diritto commerciale.

Certo è che la costituzione e l'estinzione una società ha un costo, ed implicazioni di natura fiscale, che le A.T.I. si ritiene non abbia. E ciò fa preferire, in molti casi, il ricorso agli A.T.I.

Si legge in dottrina ⁴ che *“l'associazione temporanea tra imprese [...] nasce dalla convenienza, per due o più imprese che partecipano ad una gara d'appalto (o che stipulano contratti di grande valore con la pubblica amministrazione), a collaborare tra loro, al duplice scopo, da un lato, di garantire al committente l'esecuzione integrale e a regola d'arte dell'opera, e dall'altro, di non essere costrette a ricorrere alla costituzione di un'impresa comune o di un consorzio, che, in caso di esito negativo della gara, sarebbe destinato a scomparire immediatamente, con dei costi peraltro difficilmente recuperabili”.*

Emerge, dunque, ancora una volta, la ragione di tipo economico, nella ricerca della causa genetica dell'istituto.

NATURA GIURIDICA DELL'A.T.I.

Cosa sia un'A.T.I. emerge dalla stessa definizione: un'associazione tra imprese.

Ma è escluso che si tratti di un'associazione nel senso specificato dal codice civile. Perché non ne manifestano i caratteri distintivi normativi. Come non si tratta di società di tipo commerciale, per gli stessi motivi.

E' escluso che si tratti di consorzi, dai quali le A.t.i. si distinguono per il carattere temporaneo: i consorzi sono strutture permanenti.

La dottrina più volte citata ⁵ parla di *“entità di fatto, dotata di struttura unitaria nei soli rapporti derivanti dall'appalto”.*

FORMA GIURIDICA DELL'A.T.I.

“Lo strumento tecnico utilizzato per dare luogo a tale forma di associazione è quello del mandato con rappresentanza, anche processuale, ad una società capogruppo che rappresenta

⁴ D. SCIUTO, cit.

⁵ D. SCIUTO.

l'aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata".⁶

Se ne desume che la forma giuridica dell'associazione è quella del contratto di mandato con rappresentanza.

Aggiunge, il nostro Autore di riferimento, che *"l'A.T.I. operante nel settore pubblico può essere costituita da imprese, anche individuali e artigiane, oppure da società commerciali e cooperative, anche in forma di consorzio"*.

Ma, a questo punto, dobbiamo dissentire, per il distinguo che abbiamo fatto sopra tra A.T.I. e consorzi. Le imprese unite che partecipino ad una gara pubblica, delle due l'una: o vi partecipano come consorzio, o vi partecipano come A.T.I. Ma non ci pare che i due profili possano sovrapporsi, fino a confondersi l'uno con l'altro.

EFFETTI DELL'A.T.I. E RESPONSABILITA'

Fatte le premesse di cui sopra, le A.T.I., una volta costituite, partecipano alla gara come soggetto unico e incorporante le imprese partecipanti all'A.T.I.

La gara, in caso di aggiudicazione, è aggiudicata all'A.T.I.

Ne deriva una responsabilità per tutto l'A.T.I. e delle singole imprese nei confronti della stazione appaltante. E, in caso di A.T.I. verticale, una responsabilità solidale della capogruppo per gli eventuali inadempimenti delle singole imprese associate.

⁶ D. SCIUTO.